



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 19/07/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 5 luglio 2012, n. 66

Autorizzazione Unica di variante alla D.D. n. 195 del 02.04.2009 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 48 MWe sito nel Comune di Bovino e delle relative opere connesse. Voltura a favore della Società Vibinum S.r.l. con sede legale in Corso Magenta, 32 - Milano, C.F. 06810120961. Proroga del termine di fine lavori definito dalla Determinazione Dirigenziale n. 195 del 02.04.2009.

Il giorno 5 luglio 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 3029/2010 ha approvato la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, recependo le nuove "Linee Guida " Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di

informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

Tenuto conto che:

- alla Società Avalon Asset L.T.D., con sede legale in Londra, domiciliata in Italia - Roma, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387 del 29.12.2003, con determina dirigenziale n. 195 del 02.04.2009 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 50 MW, da realizzarsi nel Comune di Bovino (Fg) in località "Livagni - Tegole - Carsogni" e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso;
- con nota del 30 luglio 2009 acquisita al prot. n. A_46/9008 del 14.08.2009, la Società Avalon Assets LTD ha fatto richiesta di proroga dei termini previsti di 180 giorni indicati agli artt. 6 e 7 della determina n. 195/2009 per le seguenti motivazioni:
 - il punto di connessione dell'impianto si trova presso la futura stazione 380/150Kv di prossima costruzione nel territorio di Deliceto. I tempi previsti per il completamento di tale opera sono correlati al cronoprogramma della realizzazione dell'impianto eolico in modo da evitare che la costruzione dell'impianto stesso si concluda prima della messa in esercizio della stazione TERNA prevista nel 2011;
 - gli aerogeneratori presi a riferimento nel progetto 2005 sono fuori produzione e non più disponibili nel mercato;
- con nota del 22 settembre 2009 acquisita al prot. n. A_46/10879 del 13.10.2009, la Società Avalon Assets LTD ha depositato:
 - versamento degli "oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere" di cui al punto 2.3.5. della D.G.R. n.35/2007;
- con nota del 25 settembre 2009 acquisita al prot. n. A_46/10248 del 28.09.2009, la Società Avalon Assets LTD ha comunicato:
 - la data di inizio lavori prevista per il 28 settembre 2009;
 - il Direttore dei Lavori nonché coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione e realizzazione dell'opera;
 - l'impresa affidataria dei lavori (General Contractor) identificata nella Maestrale Green Energy Srl con sede a Milano;
- con nota del 29 settembre 2009 acquisita al prot. n. A_46/10420 del 30.09.2009, la Società Avalon Assets LTD ha depositato:
 - fideiussione a prima richiesta a garanzia della realizzazione del parco eolico rilasciata da un Consorzio Garanzia Fidi;
 - fideiussione a prima richiesta a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi rilasciata da un Consorzio Garanzia Fidi;
 - dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore delle opere;
 - dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore degli impianti;
- con comunicazione del 04.01.2011 acquisita al prot. n. A_159/985 del 25.01.2011, è stata comunicata, mediante il deposito di un atto notarile registrato all'Agenzia delle Entrate il 14.01.2011, l'incorporazione della Società Avalon Assests LTD nella Società Vibinum Srl con conseguente cessione dell'attività, di tutto il patrimonio attivo e passivo di Avalon;
- con comunicazione del 21.04.2011 acquisita al prot. n. A_159/5374 del 21.04.2011, la Società Vibinum Srl ha chiesto la proroga di 9 mesi del termine di completamento dell'impianto per le seguenti motivazioni:
 - la fornitura delle torri eoliche prodotte dalla ENERCON GmBH (modello E70 E4 2,3MW - diametro 71m come da prescrizioni della D.D. Settore Ecologia n. 167/2009) è stata posticipata per cause di forza maggiore comportando quindi il non rispetto del termine prescritto dall'art. 7 dell'Autorizzazione Unica N. 195/2009;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e

Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. A_159/6570 del 20.05.2011, ha ritenuto perseguibile la richiesta di proroga soltanto nell'ambito di un'istanza di variante per:

- la sostituzione degli aerogeneratori prodotti dalla ENERCON GmbH (modello E70 E4 2,3MW) previa richiesta di aumento di potenza dell'impianto eolico;

- la ubicazione definitiva della cabina di consegna (stallo) e delle relative opere elettriche come concordato e vidimato da TERNA SpA;

- la Società Vibinum Srl con nota del 18.07.2011 e in riscontro alla nota prot. n. A_159/6570 sopra citata, ha comunicato che:

- l'adozione delle nuove turbine ENERCON GmbH (modello E70 E4 2,3MW) non comporta un aumento di potenza complessivo dell'impianto in quanto le stesse saranno depotenziate alla potenza di 2 MW mediante l'adozione di un sistema di controllo detto Operational Mode;

- l'ubicazione della Cabina di consegna (stallo) è stata definita, con comunicazione del 14.01.2011, nel progetto esecutivo delle opere di connessione dell'impianto;

- con la D.G.R. N. 3029 del 30.12.2010 la Regione Puglia ha recepito le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- con Disposizione Interna prot. n. A_159/1787 del 24.02.2012, il Dirigente del Servizio Giuseppe Rubino ha designato Responsabile del Procedimento l'ing. Federica Carrozzo per il procedimento di cui in oggetto;

Rilevato che:

- la Società Vibinum S.r.l., avente sede legale in Milano, C.F. 06810120961, con nota pec del 26.09.2011- ore 15:00, ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010, ha provveduto al transito sul portale www.sistema.puglia.it della documentazione progettuale inerente la variante tecnologica del progetto già autorizzato con Determina Dirigenziale n. 195 del 2.04.2009 a nome della Società Avalon Assests L.T.D;

- la variante del progetto già autorizzato consiste nella sostituzione della turbina Enercon E70-2MW, ad oggi non più disponibile sul mercato, con la nuova turbina Enercon E70-2,3MW equipaggiata dal sistema di controllo Operational Mode 1 che la depotenzia a 2MW mantenendo le stesse caratteristiche tecniche del precedente modello;

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 159/12114 del 11.10.2011 ha fatto richiesta di integrazioni a cui la Società Vibinum Srl ha dato riscontro con nota acquisita al prot. n. 159/13612 del 14.11.2011;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 159/13627 del 15.11.2011, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento ai sensi della D.G.R. n.3029/2010, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 159/13638 del 15.11.2011, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 19 dicembre 2011 e successivamente, con nota integrativa prot. n. 159/14251 del 30.11.2011, precisava che la Conferenza di Servizi riguardava la variante tecnologica del progetto già autorizzato con Determina Dirigenziale n.195 del 02.04.2009 a nome della Società Avalon Asset L.T.D.;

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati:

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 14290 del 15.12.2011, conferma le note prot. n.6788 del 02.11.2006, prot. n. 3259 del 02.04.2008 e prot. n. 12159 del 17.11.2008;

- Comune di Bovino - Settore Tecnico, con nota prot. n. 12111 del 16.12.2011, esprime parere favorevole al progetto di variante in questione considerato che non vi sono varianti urbanistiche ma

soltanto strutturali e che le stesse risultano di dimensioni ridotte in altezza rispetto a quelle iniziali approvate;

- Ministero per i Beni e Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari - Bat- Foggia, con nota prot. n. 16421 del 16.12.2011, conferma quanto già espresso in occasione del precedente procedimento approvato con D.D. 195/2009;
- Arpa Puglia - Dap di Foggia, con nota prot. n. 61800 del 19.12.2011, esprime parere favorevole (anche a un eventuale aumento di potenza), a condizione che nella prima fase di esercizio o in fase di collaudo sia verificato, mediante misure strumentali, il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e notturno, e nel caso di superamenti, siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 22888 del 17.12.2011, dichiara che dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale www.sistema.puglia.it, si è accertato che le varianti introdotte non incidono su opere e impianti di competenza dell'Ente che pertanto non deve esprimere alcun parere sulla variante in oggetto;
- Terna Spa, con nota prot. n. 19048 del 19.12.2011, segnalava le possibili interferenze degli impianti di utenza relativi alla Società Vibinum Srl con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione RTN 380/150 kV di Deliceto. Successivamente, Terna SpA, con nota prot. n. 19120 del 20.12.2012, segnalava la condivisione delle infrastrutture per l'allacciamento dell'impianto da fonte rinnovabile di tipo biomasse, di proprietà della Società Agritre Srl, con l'impianto eolico in oggetto. Pertanto, la stessa Terna Spa segnalava di rimanere in attesa dell'accordo per la condivisione delle infrastrutture di connessione tra la Società Agritre Srl e Vibinum Srl al fine del rilascio della rispondenza ai requisiti tecnici di connessione dello stallo in questione;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 159/203 del 11.01.2012, chiedeva a Terna Spa, alla luce di quanto sopra menzionato, la conferma della validazione della soluzione di connessione per l'impianto in oggetto;
- Agritre Srl, con pec del 19.01.2012, trasmetteva l'accordo sottoscritto tra la stessa Agritre Srl e Vibinum Srl relativamente allo stallo della stazione RTN 380/150 KV di Deliceto;
- TERNA SpA, con nota prot. n. 1977 del 10.02.2012, ha confermato il parere di rispondenza ai requisiti del Codice di Rete della RTN;
- ENAV SpA, con nota prot. n. 323272 del 13.12.2011, comunicava che gli esiti delle verifiche vengono trasmessi all'ENAC che provvede a formulare e a comunicare, ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, la determinazione finale a completamento dell'istruttoria;
- Snam Rete Gas, con nota prot. 34/fg/min/mp del 14.02.2011, comunicava che le opere interferiscono in 5 differenti posizioni con n. 2 metanodotti denominati:
 - Met. Dorsale per Taranto Dn 450 (18") tr. Biccari - Candela, in esercizio,
 - Met. Massafra - Biccari Dn 1200 (48") in costruzione.Inoltre, precisava che per la realizzazione delle opere, fatti salvi i diritti di terzi, dovranno essere accettate e rispettate le seguenti prescrizioni:
 - "l'attraversamento del cavidotto, in MT, dovrà essere realizzato in sottopasso, con i nostri metanodotti, mantenendo una distanza minima, misurata in senso verticale, tra le superfici affacciate non inferiore a 1,50 metri. La realizzazione degli attraversamenti del cavidotto saranno realizzati con il metodo T.O.C., così come concordato nella riunione tenutasi presso i ns. uffici di Foggia con l'ing. CALCARELLA e l'ing. BERTINI. Inoltre non dovranno essere presenti messe a terra, buche, giunti o pozzetti all'interno della ns. fascia di rispetto. Elenco dei punti delle interferenze:
 - met. Biccari - Candela Dn 450- foglio 40 part. 60 (tavola 4), e tratto in parallelismo part. 120,122 e 124.
 - met. Massafra -Biccari Dn 1200 e met. Biccari - Candela foglio 5 part. 229/14 (tavola 5).
 - met. Massafra -Biccari Dn 1200 e met. Biccari - Candela foglio 28 part. 89, 207 (tavola 17).
 - met. Massafra -Biccari Dn 1200 e met. Biccari - Candela foglio 5 part. 45,44 e 43 (tavola 8).
 - met. Massafra -Biccari Dn 1200 e nr 2 met. SNAM Dn 400 e nr. 1 met. di miscelazione, foglio 42 (i met.

in oggetto attraversano la strada asfaltata di accesso agli impianti ENI e SNAM). (Tavola 20).

- Nel tratto di parallelismo (punto 1) con nostro metanodotto Biccari - Candela dn 450 nel Comune di Bovino foglio 40 part. 1227120, il cavidotto dovrà essere posato sul lato opposto alla tubazione (sede stradale).
- eventuali ulteriori opere accessorie al Vs. impianto, canalizzazioni di qualsiasi tipo, pozzetti ecc., dovranno essere preventivamente autorizzate, se ricadenti nell'ambito della fascia di rispetto del ns. metanodotto;
- nel corso dei lavori, eseguiti dalla società VIBINUM Sri, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere potranno essere effettuati entro la fascia di rispetto delle condotte in esercizio;
- la richiedente VIBINUM Sri, solleva la Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti;
- eventuali nostri interventi sulla tubazione e/o sulle ns. opere che dovessero interferire in qualche modo con le Vs. opere insistenti ed ubicate all'interno delle fasce asservite di 11,00 e di 20,00 m coassiali alle condotte, saranno eseguiti senza richiedere la vostra preventiva autorizzazione;
- eventuali danni causati alle Vs. opere, a seguito di nostri interventi sulla tubazione, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento danni da parte Vostra;"

A tal proposito si rappresenta quanto segue:

- la Società Vibinum Srl ha controfirmato per accettazione il nulla osta di Snam Rete Gas.
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 9985 del 21.07.2011, facendo seguito alla proposta progettuale relativa alla localizzazione della turbina n.26 da parte della Società ai fini delle valutazioni da parte della stessa Soprintendenza, dichiara che la proposta trasmessa ha un evidente impatto distruttivo nel sito di interesse archeologico e non consente di limitare l'area di interferenza rappresentata dalla piattaforma e dall'area di lavorazione della pala eolica. L'area destinata alla turbina n.26 e alle opere connesse, costituisce una presenza di eccezionale interesse di età preistorica, con strutture altamente significative, sia per lo sviluppo insediativo continuativo sia per la caratterizzazione tipologica degli impianti, costituenti interventi nel sottosuolo di canalizzazioni, palificate di recinzioni, aree di lavorazione modulari nella sequenza. In relazione a quanto emerso, esprime parere negativo ai lavori in progetto, precisando che intende avviare l'istruttoria per l'emanazione del provvedimento di tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Precisa che, qualora si valutasse la possibilità di una variante, secondo una nuova proposta progettuale e in area ben distinta dal sito archeologico, occorrerà acquisire la carta del rischio archeologico.

A tal proposito, si rappresenta quanto segue:

- la Società Vibinum Srl, con pec del 10.01.2012, informava di aver stralciato l'aerogeneratore n.26 e di aver adempiuto alle richieste di cui al verbale della conferenza dei servizi del 19.12.2011, adeguando sul portale telematico la relazione tecnica (DXLEW22 - RelazioneTecnica.zip) e le due planimetrie di inquadramento dell'impianto (DXLEW22 - ElaboratoGrafico.zip) così come gli elaborati di dettaglio inviati a TERNA, anche questi però aggiornati con lo stralcio dell'aerogeneratore 26 (DXLEW22-Connessione.zip).
- successivamente, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 4035 del 29.03.2012, esprimeva il seguente parere:
"Questa Soprintendenza, preso atto dello stralcio della turbina 26 dal progetto del parco eolico richiamato in oggetto, a seguito del parere negativo espresso da questa Soprintendenza, come da variante acquisita nel verbale della conferenza di servizi del 19.12.2011 presso codesto Assessorato in indirizzo, fa presente le seguenti osservazioni per le restanti opere.
Per quanto riguarda le turbine 23,24, si rileva l'assenza di dati di interesse archeologico e si esprime, pertanto, parere favorevole all'installazione delle pale. Per le restanti turbine 22,25,27, le indagini

preliminari hanno evidenziato presenze di età preistorica attualmente non definibili come tipologia e datazione per i mancati approfondimento stratigrafici. Si richiede l'avvio delle attività di verifica delle preesistenze, in relazione alle superfici dei plinti di m 20x 20, con allargamento delle attività di scavo ed evidenziazione del tessuto archeologico sui terreni delle piazzola di lavorazione, qualora fossero chiare relazioni stratigrafiche con i suoli circostanti. Particolare cautela dovrà essere riservata nella fase di scavo del cavidotto tra le turbine 24 e 25. con possibili modifiche al tracciato qualora fossero intercettate presenze archeologiche. Le valutazioni sulla programmazione delle attività e su eventuali allargamenti saranno effettuate dalla Dott. Anna Maria Tunzi, che cura la direzione scientifica degli scavi su incarico di questa Soprintendenza. Si fa presente che la documentazione scientifica con esito positivo curata dagli archeologici incaricati dovrà pervenire presso questa Sede dopo un mese dalla fine delle attività di ricerca e dovrà essere conforme alle prescrizioni del protocollo elaborato da questa Soprintendenza. Verificata la conformità delle prescrizioni, verrà rilasciata ricevuta di accettazione.

Si richiede, ad ultimazione delle indagini, una relazione sintetica descrittiva delle fasi operative dell'indagine, delle evidenze archeologiche stratigrafiche e strutturali corredata da immagini essenziali per la comprensione degli scavi e degli esiti degli stessi.

La richiesta è motivata dalla necessità di osservazioni conclusive sulla fattibilità dei lavori nelle aree con presenze archeologiche”.

Rilevato che:

- in data 16.09.2011, il Sig. Antonio del Mastro, Amministratore Unico della DMA GROUP Srl, in qualità di progettista del procedimento in oggetto, segnalava con mail indirizzata all'Ing. Rubino e a seguito di perizia giurata dei luoghi, che la cartellonistica di cantiere per il progetto in questione, riportava come data inizio lavori il 22.08.2011, termine di inizio difforme da quanto stabilito dalla Determina di A.U. n. 195/2009 che stabilisce da data di inizio lavori entro i 6 mesi dal rilascio della stessa. Inoltre anche la data di fine lavori indicata sul tabellone riportava il 22.08.2012, termine difforme da quanto stabilito dalla stessa Determina di AU;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. A-159/11817 del 30.09.2011, richiedeva alla Società Vibinum Srl, chiarimenti in merito alla mail di cui sopra entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione al fine di consentire la valutazione dei presupposti per l'eventuale avvio di procedimento di riesame ex art. 7 e ss. L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Società Vibinum Srl, in data 19.10.2011, dava riscontro alla nota A-159/11817 informando che la cartellonistica di cantiere riportava data di inizio e fine lavori errate per un errore puramente tipografico; pertanto i termini di inizio e fine lavori risultavano il 29.09.2009 e il 27.03.2012;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 159/15139 del 21.12.2011, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 19.12.2011;
- la Società Vibinum Srl, con pec del 10.01.2012, ha comunicato alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo di aver caricato sul portale www.sistemapuglia.it quanto prescritto in sede di Conferenza di Servizi ovvero gli elaborati di dettaglio relativi allo stallo TERNA e le planimetrie con lo stralcio della turbina n.26 per la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia aveva espresso parere negativo con nota prot. n.9985 del 21.07.2011. Pertanto, la rimodulazione del progetto ha comportato la riduzione di potenza dell'impianto da 50 MW a 48 MW e dunque l'installazione di 24 turbine eoliche di potenza nominale pari a 2 MW ciascuna;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n.860 del 26.01.2012, ha pertanto comunicato agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi, la conclusione positiva del procedimento segnalando alla Società di ottemperare a quanto previsto al punto 2.2. lett. s) e al punto 4.3 della D.G.R. n. 3029/2010;

- la Società, con pec del 16.02.2012, segnalava all'Ufficio Energia il dubbio sull'applicabilità dell'art. 4.3. e dell' art. 2.2 lett. s) della D.G.R. 3029/2010 per varianti progettuali;
- lo scrivente Servizio ha richiesto ad Avvocatura Regionale, con nota prot. n. A-159/1915 del 28.02.2012, un parere in merito all' applicabilità dell'art. 2.2 lett. s) e dell'art. 4.3 della D.G.R. n. 3029/2010 per varianti progettuali relative a impianti già in possesso del titolo abilitativo;
- la Società ha comunicato con nota prot. n. A-159/2840 del 26.03.2012 le difficoltà tecniche per l'ottenimento delle fidejussioni da parte di qualunque istituto emittente per l'imminente la scadenza del termine di validità della AU di cui alla DD n. 195/2009;
- pertanto, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. A-159/2843 del 26.03.2012, nelle more di chiarire l'applicabilità dell'art. 2.2 lett. s) e dell'art. 4.3 della D.G.R. n. 3029/2010, ha comunicato alla Società interessata la sospensione della D.D. n. 195/2009 sussistendo gravi ragioni connesse alla decadenza del titolo autorizzativo per la realizzazione del campo eolico in oggetto e comunque per non oltre 90 giorni a decorrere dalla notifica della stessa nota;
- successivamente, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. A-159/3174 del 04.04.2012, ha segnalato alla Società proponente che la fideiussione a favore della Regione Puglia, emessa dal Consorzio Garanzia Fidi in data 29.09.2009 non è conforme a quanto previsto dall'art. 4.1 della L.R. n. 31/2008. Pertanto, prima del rilascio della Autorizzazione Unica di variante, nella stessa nota veniva richiesto il rilascio delle fidejussioni a favore della Regione Puglia e del Comune da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione;
- la Società proponente, con pec del 09.05.2012, ha dato riscontro alla nota sopra citata allegando la comunicazione della compagnia assicurativa di riferimento la quale evidenziava che l'emissione delle fidejussioni richieste resta vincolata al rilascio della nuova Autorizzazione Unica di variante;
- successivamente, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. A-159/6072 del 22.06.2010, ha provveduto alla proroga della sospensione della D.D. n. 195/2009 di ulteriori 30 giorni a decorrere dalla notifica della stessa nota essendo ancora in corso la definizione dei criteri di applicazione dell'art. 2.2. lett. s) e dell'art. 4.3 della D.G.R. n. 3029/2010 alle varianti progettuali con il supporto dell' Avvocatura Regionale;
- la Società Vibinum Srl, con nota acquisita al prot. n. 6550 del 5.07.2012 ha comunicato il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione della variante della durata di mesi 28 (ventotto), aggiornando quello depositato con modulo-parere in sede di Conferenza di Servizi per effetto del tempo trascorso dalla data della Conferenza stessa.

Considerato che:

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, con nota prot. n. A002-514 del 05.07.2011, ha definito gli indirizzi applicativi per le disposizioni transitorie del Regolamento n. 24 del 30.12.2010 e della DGR n. 3029 del 30.12.2010;
- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- in data 17 febbraio 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società ed il Comune, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 12 marzo 2009 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 9981 e della Convenzione al repertorio n. 9982;
- la Società Avalon Assests LTD, ha depositato in data 29/09/2009 e poi acquisita al prot. n. A-159/11291 del 21.10.2009, la fideiussione a favore della Regione Puglia, emessa dal Consorzio

Garanzia Fidi. Anche la fidejussione a favore del Comune di Bovino è stata emessa dal Consorzio Garanzia Fidi;

• ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, dopo aver acquisito i pareri rilasciati dagli Enti competenti, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con:

- voltura degli atti dirigenziali di Autorizzazione Unica n. 195/2009, alla nuova società costituita così denominata:

- VIBINUM S.r.l.;
- Cod. Fisc./P.IVA 06810120961;
- Sede legale: Corso Magenta, 32 - 20123 Milano.

- variante del progetto già autorizzato consistente nella sostituzione della turbina Enercon E70-2MW, ad oggi non più resa disponibile sul mercato, con la nuova turbina Enercon E70-2,3MW equipaggiata dal sistema di controllo Operational Mode 1 che la depotenzia a 2 MW e nella riduzione a un totale di 24 turbine ovvero 48 MW di potenza totale del parco eolico;

- durata pari a mesi 28 (ventotto), per le opere a carico della Società, a partire dalla data del rilascio della presente autorizzazione e durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

• la Società ha depositato, con nota A-159/1579 del 22.02.2012, n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso.

• come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 66 del 5 luglio 2012 sottoscritta dal Responsabile di Procedimento Ing. Federica Carrozzo agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento per la voltura, variante tecnologica e proroga inerente la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza pari a 48 MWe, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Bovino (FG).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12 e s.m.i.;

Visto la Legge n. 481 del 14 novembre 1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23 gennaio 2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30 dicembre 2010;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con:

1. voltura degli atti dirigenziali di Autorizzazione Unica n. 195/2009 alla nuova società costituita così denominata:

• VIBINUM S.r.l.;

Cod. Fisc./P.IVA 06810120961;

Sede legale: Corso Magenta, 32 - 20123 Milano.

2. autorizzazione della variante del progetto autorizzato con D.D. n. 195/2009 consistente nella sostituzione della turbina Enercon E70-2MW, ad oggi non più resa disponibile sul mercato, con la nuova turbina Enercon E70-2,3MW equipaggiata dal sistema di controllo Operational Mode 1 che la depotenzia a 2 MW e nella riduzione a un totale di 24 turbine ovvero 48 MW di potenza totale del parco eolico;

Le opere di variante saranno realizzate rispettando il cronoprogramma fornito dalla Società che avrà una durata temporale di mesi 28 (ventotto) per la totalità delle attività previste.

Art. 3)

La presente costituisce variante all'autorizzazione unica quale titolo a costruire ed esercire l'impianto autorizzato con D.D. n. 195 del 02.04.2009, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Vibinum S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti nella Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita: "per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e

fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente variante alla D.D. n. 195 del 02.04.2009 di Autorizzazione Unica avrà:

- durata di mesi 28 (ventotto), per le opere a carico della Società, a partire dalla data del rilascio della presente autorizzazione
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere in variante all'impianto eolico già autorizzato con DD n. 195 del 02.04.2009, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società dovrà depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione ed entro il termine di 30 giorni dal rilascio del presente Atto Dirigenziale:

- a. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- b. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;
- c. oneri istruttori come disposto dalla delibera di G.R. n. 2259/2010;

Le fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da intermediari finanziari dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La Società dovrà inoltre depositare entro il termine di 60 giorni dal rilascio del presente Atto Dirigenziale gli strati informativi del progetto di variante come disposto dalla D.D. n. 1/2001.

Art. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la

costruzione della variante all'impianto autorizzato, che contenga la previsione di inizio e fine lavori, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a) e b) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 9)

Il termine per il completamento dei lavori è di mesi ventotto dal rilascio della presente autorizzazione. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 10)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 11)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto in oggetto;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio della variante dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti interessati, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 12)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Bovino (FG).

Art. 13)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino
